



GRUPPO DI AZIONE LOCALE COLLINE SALERNITANE SCRL

## REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIE

### 1 Premessa

- 1.1 Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (in seguito per brevità il "Codice"), in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di appalto e concessione pubbliche, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, è stato pubblicato sulla G.U. del 19 aprile 2016 ed è entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazione.
- 1.2 L'articolo 36 del Codice disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria prevede, espressamente che debbano essere garantiti il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché il principio di rotazione.
- 1.3 Il Gruppo di Azione Locale (di seguito GAL) Colline Salernitane s.c.a r.l., nell'ambito del proprio ruolo di Stazione Appaltante, per l'espletamento delle attività ed in relazione alle responsabilità amministrative a cui è chiamato in quanto destinatario di fondi pubblici, ha ritenuto opportuno predisporre il presente Regolamento per l'affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie (in seguito per brevità il "Regolamento"), anche in osservanza delle Linee Guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016
- 1.4 Il Regolamento è costituito dal presente documento e dai relativi allegati che ne formano parte integrante ed essenziale.
- 1.5 Il Regolamento, fissa, inoltre, criteri per l'iscrizione all'Albo fornitori del GAL Colline Salernitane s.c.a r.l. nonché ne stabilisce le modalità di utilizzo e i meccanismi di aggiornamento. E' facoltà del GAL modificare in tutto o in parte il regolamento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. E' anche sua facoltà eliminare alcune categorie merceologiche (laddove queste risultassero non utili alla futura attività del GAL) oppure inserire nuove categorie (laddove se ne ravvisasse la necessità).
- 1.6 L'emanazione del presente Regolamento e la costituzione dell'Albo fornitori non rappresenta in alcun modo per il GAL l'avvio di una procedura concorsuale o di gara. Resta inteso, pertanto, che l'iscrizione degli operatori economici all'Albo, non costituisce alcun impegno per il GAL di dare corso a procedure di evidenza pubblica nelle categorie per le quali viene richiesta l'iscrizione. Il GAL in base alle proprie esigenze e disponibilità potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla indizione di gare o all'avvio di procedure in economia, senza che l'iscritto all'Albo possa formulare eccezioni, o contestare il mancato ricorso alla categoria dell'Albo. La costituzione dell'elenco degli operatori inoltre non determina la definizione di una graduatoria con attribuzione di punteggio o di altra classificazione di merito.

## 2 Definizioni

- 2.1 Per le definizioni il presente Regolamento rinvia alle definizioni riportate all'art. 3 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 recante "Codice dei contratti Pubblici".

## 3 Responsabile del procedimento

- 3.1 Per ogni acquisizione sotto soglia da eseguirsi, si opererà attraverso il Responsabile Unico del Procedimento i cui compiti, funzioni, requisiti di professionalità nonché i requisiti per la nomina sono dettagliatamente previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 e dalla delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016.
- 3.2 Il RUP coincide con il Coordinatore del GAL, in conformità al Regolamento per il funzionamento del GAL approvato con Verbale del CdA del 27/04/2017 e ratificato dalla Regione Campania con DRD n. 17 del 19/06/2017 (BURC n. 51 del 26/06/2017) unitamente alla Strategia di Sviluppo Locale candidata.
- 3.3 Il RUP può essere supportato, per esigenze tecniche afferenti alle sue funzioni, dal RAF (Responsabile Amministrativo e Finanziario) e/o da altre figure professionali del GAL.
- 3.4 In caso di assenza o impedimento prolungati del RUP, tali da compromettere la regolare tempistica del procedimento, il RUP viene sostituito, in osservanza dei criteri di cui al presente articolo, nel rispetto delle medesime formalità seguite per la sua designazione.
- 3.5 Per tutte le procedure, il RUP è tenuto a rilasciare dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interessi.

## 4 Criteri di selezione

- 4.1 Costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione e dall'aggiudicazione di una procedura d'appalto quanto previsto dall'art. 80 del Codice.
- 4.2 Il concorrente, inoltre, dovrà essere in possesso, così come previsto all'art. 83 del Codice, dei requisiti di:
- idoneità professionale;
  - capacità economica e finanziaria;
  - capacità tecniche e professionali.

Tali requisiti saranno definiti, di volta in volta, in base alle specificità del singolo appalto in maniera attinente e proporzionale all'oggetto dell'appalto stesso, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di cui in premessa.

A titolo esemplificativo, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di:

- idoneità professionale: viene richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- capacità economica e finanziaria: viene richiesta, se del caso in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, la dimostrazione di livelli di fatturato analogo, pari all'oggetto dell'affidamento;
- capacità tecniche e professionali: viene richiesta, se del caso, in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

- 4.3 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il GAL motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente nonché della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

## **5 Procedure negoziate per l'affidamento di forniture e servizi sotto la soglia**

- 5.1 Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i contratti che hanno ad oggetto servizi e forniture di importo fino ad euro 209.000,00 possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
- 5.2 La procedura negoziata prende avvio con la determina a contrarre o atto equivalente che contiene informazioni circa l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
- 5.3 La procedura negoziata si articola in tre fasi:
- svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
  - confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
  - stipulazione del contratto.

## **6 L'indagine di mercato**

- 6.1 In via preliminare, il GAL può svolgere una indagine di mercato preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
- 6.2 Durante lo svolgimento delle indagini di mercato, il GAL ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
- 6.3 Le indagini di mercato sono svolte previa pubblicazione di un avviso di "manifestazione di interesse" sul sito istituzionale, albo online del GAL, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", eventualmente negli albi pretori dei Comuni e della Comunità Montana del territorio di competenza del GAL, nonché, laddove si ravvisasse l'opportunità, con l'utilizzo di altri strumenti pubblicitari più idonei (es. pubblicazione su quotidiani locali e/o nazionali), ciò in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua "appetibilità" per i potenziali concorrenti nonché delle disposizioni normative vigenti.

- 6.4 La durata della pubblicazione è, di norma, stabilita in un periodo di quindici giorni, salvo la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
- 6.5 L'avviso di cui sopra indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

## **7 L'Albo dei fornitori**

Il GAL, in alternativa all'indagine di mercato di cui all'articolo precedente, individua gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate selezionandoli anche da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità indicate in apposito avviso pubblico, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto la sezione "bandi e contratti", e/o con altre forme di pubblicità, come previste dalle disposizioni di legge in materia.

- 7.1 Gli operatori invitati alla singola procedura di gara saranno in numero pari ad almeno 3, per gli affidamenti inferiori ad euro 40.000,00 (iva esclusa), e pari ad almeno 5, per importi superiori o uguali ad euro 40.000,00 (iva esclusa), ove esistenti.
- 7.2 L'Avviso per la costituzione dell'Albo Fornitori indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione.
- 7.3 L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
- 7.4 L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente il GAL rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
- 7.5 Il GAL procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.
- 7.6 Il GAL prevede modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata annuale o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco, ecc).
- 7.7 Il GAL esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti consecutivi ad altrettante procedure di selezione.
- 7.8 Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto la sezione "bandi e contratti".

## **8 Il confronto competitivo**

- 8.1 Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici dall'Albo, il GAL seleziona, in modo non discriminatorio tutti gli operatori da invitare, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell'atto equivalente.

- 8.2 Il GAL ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, rispetta il criterio di rotazione degli inviti, secondo un criterio ritenuto idoneo per la specifica procedura (es. anzianità di iscrizione, valore e/o rilevanza dei requisiti tecnico-economici-finanziari rispetto all'appalto, ecc.), al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
- 8.3 Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente. Il GAL può, pertanto, invitare, oltre al numero minimo di operatori sopra definito, ove esistenti, anche l'aggiudicatario uscente, dandone adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente.
- 8.4 L'invito a presentare offerta, recapitato a mezzo PEC, contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati dall'Albo dei fornitori, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco ovvero degli eventuali ulteriori requisiti previsti per la procedura di gara specifica;
  - il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice; nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
  - la misura delle penali;
  - l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - l'eventuale richiesta di garanzie;
  - il nominativo del RUP;
  - la eventuale volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che sarà valutata la conformità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
  - lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
- 8.5 Il GAL può prevedere nella lettera di invito l'esclusione automatica, di cui all'art. 97 c.8 del Codice nei casi ivi previsti.
- 8.6 La lettera di invito deve essere inviata di regola almeno 10 giorni prima del termine di presentazione dell'offerta; il termine può essere ridotto solo in caso d'urgenza.
- 8.7 Il GAL si riserva la possibilità di attribuire un punteggio premiante ai possessori di certificazioni di qualità, di sicurezza ed in materia ambientale.
- 8.8 Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 del Codice. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000.
- 8.9 Al termine della procedura, è proposta l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente in relazione ai criteri di aggiudicazione previsti.
- 8.10 Proposta l'aggiudicazione, si provvederà alla sua approvazione, in coerenza con le attribuzioni di legge, statutarie e regolamentari del GAL.

## 9 Stipula del contratto

- 9.1 La stipula del contratto avviene mediante scrittura privata. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 (iva esclusa) avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
- 9.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto di cui al comma 9 del medesimo articolo.
- 9.3 Al fine di garantire pubblicità e trasparenza il GAL, in esito della procedura negoziata, pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate. Inoltre, il GAL motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che il GAL deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
- 9.4 In caso di affidamento all'operatore economico uscente, il GAL fornisce un onere motivazionale più stringente, in quanto la scelta avvenuta riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento o dal confronto dei preventivi degli altri operatori invitati, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

## 10 Garanzie

- 10.1 Il GAL ha la facoltà di prescindere dal richiedere cauzioni e coperture assicurative per i servizi e le forniture rientranti nelle soglie d'importo di cui al presente Regolamento. A tal fine viene valutato caso per caso, la natura, le eventuali entità e modalità delle cauzioni e coperture assicurative da richiedere ispirandosi ai principi di cui alla vigente normativa.

## 11 Trasparenza

- 11.1 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, oltre alle informazioni già sopra richiamate, contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b e c del Codice).

## 12 Rinvio

- 12.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia.

Adottato con Deliberazione del CdA del 03/08/2017

Giffoni Valle Piana 04/08/2017